

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1669

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli

Presentato alla Presidenza il 31 ottobre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il risanamento della finanza partenopea si presenta particolarmente difficile per la molteplicità delle cause che hanno determinato la situazione di dissesto del comune.

È noto, infatti, che la grave situazione finanziaria dell'ente, caratterizzata da un permanente, progressivo squilibrio fra il volume dei mezzi occorrenti per il funzionamento dei servizi pubblici e i proventi delle fonti di entrata, anche se ripete essenzialmente la sua origine dallo stato di depressione dell'economia locale — dovuto a ragioni storiche ed a condizioni ambientali sfavorevoli — è stata ulteriormente aggravata da un'azione amministrativa non sempre commisurata ai mezzi, ma ispirata, piuttosto, dalla preoccupazione di reagire, con le proprie iniziative, all'insufficienza delle risorse locali.

È chiaro quindi che, per avviare a soluzione il problema, si richiede una molteplicità di interventi, diretti ad alleviare le condizioni finanziarie del comune e ad assicurare al bilancio una maggiore efficienza; intesi, altresì, a creare nuove fonti di lavoro e, nello

stesso tempo, a porre dei limiti all'espansione del personale comunale.

Il presente disegno di legge mira, appunto, al conseguimento degli scopi anzidetti.

In ordine alle singole disposizioni del disegno di legge si forniscono i seguenti cenni illustrativi.

Art. 1. — Si autorizza, a favore del comune di Napoli, un contributo di 4 miliardi, pari alla somma all'uopo accantonata sul fondo globale iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario 1959-60.

Con tale somma il comune potrà sopperire alle più urgenti esigenze di bilancio, coprendo parzialmente la minore entrata realizzata sui mutui autorizzati a pareggio dei bilanci 1956-57 e 1958, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1956, n. 495, e dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1958, n. 30,

Art. 2. — Si autorizza la concessione a favore del comune di Napoli, di un contributo annuo, per il quinquennio 1960-64, commisurato per ciascuna unità della popo-

lazione residente alla data del 31 dicembre 1958 a lire 10.200 nel 1960, lire 8.800 nel 1961, lire 7.700 nel 1962, lire 6.600 nel 1963 e lire 5.700 nel 1964.

Attraverso l'erogazione dei predetti contributi, si tende ad assicurare all'ente, nel quinquennio anzidetto, un'entrata ricorrente corrispondente a quella media *pro capite* dei comuni della stessa classe, tenuto conto che tale entrata, secondo i bilanci 1958 è di lire 25.000 e che quella che presumibilmente potrà relizzare il comune si può calcolare in lire 14.800 per il 1960, lire 16.200 per il 1961, lire 17.300 per il 1962, lire 18.400 per il 1963 e lire 19.300 per il 1964. Aggiungendo a tali entrate medie *pro-capite* le quote integrative previste dall'articolo 2 si assicura, infatti, al comune, per l'intero quinquennio, un'entrata media *pro-capite* pari a quella di tutti gli altri comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti (articolo 11 del testo unico per la finanza locale del 1931).

Il congegno escogitato, mentre assicura al comune una potenzialità finanziaria eguale a quella degli altri comuni della medesima classe, induce l'Amministrazione ad accelerare il ritmo di accrescimento dell'entrata, adeguandola alle effettive possibilità dell'economia locale.

L'onere complessivo derivante al bilancio dello Stato, in conseguenza della corresponsione dei cennati tributi, ascende a lire 44.124.054.000 così distribuito nei cinque anni: 1960 lire 11.540.137.200; 1961 lire 9.956.196.800; 1962 lire 8.711.672.200; 1963 lire 7.467.147.600; 1964 lire 6.448.900.200.

Art. 3. — Allo scopo di attenuare l'incidenza, sul bilancio, degli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui e di dare così respiro alla finanza partenopea, in attesa che le varie provvidenze economico-finanziarie, generali e speciali, possano assicurare ad essa un equilibrio sufficientemente stabile, con l'articolo 3 si solleva il comune, per il decennio 1960-1969, dal pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui concessi e da concedere dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti finanziari per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1959.

La somma annua che lo Stato dovrà anticipare tenuto conto dei mutui concessi, di quelli autorizzati e ancora da concedere e di quelli da autorizzare per il 1959, si può calcolare, in cifra tonda, in lire 8.350 milioni.

Art. 4. — Con l'articolo 4 si stabilisce l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato,

per un quinquennio, della spesa relativa alla esecuzione di opere pubbliche e dei lavori di manutenzione straordinaria di pertinenza comunale, per l'importo complessivo di 5 miliardi annui, a decorrere dall'esercizio 1° luglio 1960-30 giugno 1961 e si dettano le relative norme.

La possibilità di isolare il settore anzidetto dal complesso delle esigenze locali nonché dal novero degli altri servizi di competenza del comune, unitamente alla sua importanza, anche sotto il profilo dell'incremento della occupazione operaia, consiglia di dare all'intervento dello Stato carattere diretto, si da assicurare insieme con l'immediata efficacia di esso, anche la sicura aderenza alle finalità che lo ispirano.

Art. 5. — Una delle cause principali di espansione della spesa è costituita dall'aumento del personale, il quale ha raggiunto la cospicua cifra di 13.771 unità (dato al 31 dicembre 1958).

Di qui l'esigenza della norma contenuta nell'articolo 5, la quale vieta al comune ed alle dipendenti aziende, finché durano le provvidenze disposte col presente provvedimento, di apportare modificazioni agli organici del relativo personale e di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti e domanda alla Commissione centrale per la finanza locale l'autorizzazione ad eventuali deroghe che potranno essere rese necessarie in dipendenza dell'istituzione o assunzione di nuovi servizi.

Art. 6. — Con quest'articolo si provvede alla copertura della spesa di 4 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1, stabilendo che ad essa si farà fronte attingendo all'apposito stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 7. — Allo scopo di consentire una sollecita ed organica attuazione del piano quinquennale di opere pubbliche a carico dello Stato, intesa a contribuire ad una maggiore efficienza dei servizi pubblici comunali, si prevede la possibilità che il Ministero dei lavori pubblici e la Cassa del Mezzogiorno provvedano all'assunzione dei relativi impegni prescindendo dal limite di somma dello stanziamento di bilancio dei singoli esercizi, fermo restando detto limite per quanto concerne i relativi pagamenti.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È concesso al comune di Napoli un contributo straordinario di lire quattro miliardi.

ART. 2.

Per gli anni dal 1960 al 1964 è autorizzata la concessione, a favore del comune di Napoli di un contributo annuo commisurato, per ciascuna unità della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1958, a lire 10.200 nel 1960; a lire 8.800 nel 1961, a lire 7.700 nel 1962, a lire 6.600 nel 1963, a lire 5.700 nel 1964.

ART. 3.

Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti ed altri istituti finanziari in dipendenza dei mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi del 1946 al 1959 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente anticipate dallo Stato e versate alla Cassa depositi e prestiti ed altri istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1969.

Il comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 5,80 per cento in trenta annualità uguali posticipate, a cominciare dal 1970, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi

ART. 4.

Lo Stato provvede alla esecuzione, nel comune di Napoli, di un programma straordinario di opere pubbliche di competenza comunale, fino all'ammontare complessivo di 25 miliardi.

Il programma è formulato d'intesa tra il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa del Mezzogiorno ed è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nel programma provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa del Mezzogiorno, secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati.

L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa del Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Dopo il collaudo, le opere sono trasferite, a tutti gli effetti, al comune.

ART. 5.

È fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, finché durano le provvidenze disposte con la presente legge:

1°) di apportare modificazioni agli organici del relativo personale;

2°) di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

ART. 6.

All'onere di lire 4.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 7.

Le somme occorrenti per l'esecuzione del programma di cui all'articolo 4 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli esercizi 1960-61, 1961-62; 1962-63, 1963-64 e 1964-65, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio.

Le somme anzidette saranno assegnate al Ministero dei lavori pubblici ed alla Cassa del Mezzogiorno, in relazione ai rispettivi impegni di spesa per le opere ad essi attribuite ai termini dell'articolo 4, 3° comma, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri interessati.

Il Ministero dei lavori pubblici e la Cassa del Mezzogiorno possono assumere, per le esigenze dei relativi programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo di lire 25 miliardi ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari di cui al 1° comma, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.